

Contratto Collettivo Integrativo sul Welfare integrativo per il 2026 del personale tecnico-amministrativo dell'Università per Stranieri di Siena

- Visto l'art. 110 "Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica", commi 1 e 2 del CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca periodo 2019-2021, che prevede:
 1. Le Università disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 81, comma 3, lett i) (Soggetti e materie di relazioni sindacali), la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti tra i quali:
 - a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
 - b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
 - c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
 - d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
 - e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.
 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei Fondi di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate personale delle Aree Operatori, Collaboratori, Funzionari: costituzione) e all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione);
- Premesso che i sussidi sono importi concessi dal datore di lavoro in conseguenza di rilevanti esigenze personali o familiari del/la dipendente e che i benefit sono incentivi economici rivolti alla generalità dei/delle dipendenti;
- Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell'Università per Stranieri di Siena, in sede di approvazione del Bilancio Unico di Previsione anno 2026, ha già determinato e stanziato l'importo da destinare al Welfare integrativo per il 2026 per il personale tecnico-amministrativo dell'Università per Stranieri di Siena per una somma complessiva di Euro 100.000,00 lordo Ateneo (delibera del 19 Dicembre 2025);
- Considerata la seduta di contrattazione collettiva integrativa del 26/05/2026 e la relativa registrazione nella quale si evince la discussione e decisione in merito alla ripartizione della somma stanziata da dedicare nello specifico all'erogazione di sussidi e all'erogazione di benefit;

Art.1 Welfare integrativo

1. L'importo complessivo disponibile per l'anno 2026 ammonta a € 100.000,00 lordo Ateneo da dedicare nello specifico: per € 10.000,00 all'erogazione di sussidi e per € 90.000,00 all'erogazione di benefit, derivanti dallo stanziamento a titolo di welfare previsto nel Bilancio Unico di Previsione anno 2026 nella voce CA.04.43.18.13 "Fringe benefits personale tecnico-amministrativo" in conformità all'art. 110 del CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca periodo 2019-2021 del 18 gennaio 2024 "Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica".
2. Il welfare integrativo è destinato a tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio alla data del 31.12.2025. La cessazione del rapporto di lavoro in corso di anno, successiva alla data indicata, comporterà il decadimento del diritto all'utilizzo delle somme messe a disposizione dall'Amministrazione e la quota parte non

utilizzata resterà sulla piattaforma e sarà ridistribuita in parti uguali al restante personale entro il 31 dicembre 2026 e solo successivamente tornerà nella disponibilità dell'Ateneo. Nel caso di assunzione in corso di anno dopo la data indicata, il/la dipendente avrà diritto di accedere esclusivamente ai sussidi così come disciplinati dal successivo articolo 2.

Di seguito vengono riportate le categorie prese in considerazione ai fini del calcolo degli aventi diritto, meglio specificate nella legenda di cui all'Allegato A.

Personale escluso	Personale incluso
Aspettativa per coniuge o unito/a civilmente all'estero	Assenze per grave patologia
Aspettativa per posizione dirigenziale presso altra PA	Assenza per malattia
Aspettativa per periodo di prova	Convalescenza post ricovero
	Congedo assistenza persone con disabilità
Comando presso altra pubblica amministrazione	Ricovero ospedaliero
Congedo per dottorato di ricerca	Assenze altre patologie DPR 319/90
Congedo per gravi motivi di famiglia	Personale a tempo determinato

Art. 2 Sussidi

1. I sussidi saranno concessi, nei limiti della previsione di budget a ciò destinato di cui all'art.1 comma 1 (€ 10.000,00 lordo Ateneo), al personale tecnico-amministrativo dell'Università per Stranieri di Siena, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, che presenti un importo ISEE relativo all'anno di competenza (2026) o comunque l'ISEE corrente non superiore a € 24.000,00, dietro presentazione di apposita domanda e per le casistiche specificate nel seguente articolo. Il personale tecnico-amministrativo richiedente che non presenti la documentazione relativa all'ISEE o abbia un importo ISEE superiore a € 24.000,00 è escluso dalla concessione del sussidio. Può presentare domanda per richiesta di sussidi, il/la dipendente in servizio nell'anno 2026. Il personale cessato in corso di anno avrà diritto esclusivamente alla concessione del sussidio per accadimenti precedenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'erogazione dei sussidi avviene in due modalità:

- a) in corso d'anno, su richiesta del/la dipendente in caso di sussistenza di situazioni di particolare gravità oggettiva ed eccezionalità disciplinate al successivo comma 2;
- b) al termine dell'anno solare di riferimento, previo avviso e con riferimento alla sola fattispecie di cui al comma 6.

L'erogazione dei sussidi avviene prioritariamente per le richieste presentate dai/dalle dipendenti in corso d'anno e successivamente, per il budget residuo, tramite avviso. In quest'ultimo caso, qualora il fondo disponibile non consenta il soddisfacimento delle domande ammesse si opererà mediante attribuzione del contributo sulla base dell'ISEE in ordine crescente fino a capienza del fondo.

I sussidi di cui al presente regolamento non sono erogati per fatti e condizioni per i quali il personale abbia già beneficiato in corso d'anno di altri istituti e modalità previste dal piano welfare di Ateneo e/o da contratti di natura assicurativa o similari.

2. Danno diritto al sussidio le seguenti casistiche, purché le circostanze e/o gli eventi si siano verificati nell'anno 2026 e la sussistenza venga supportata da adeguata documentazione dimostrativa in base allo specifico caso:

- a) decesso del/la coniuge o unito/a civilmente, del/la discendente o ascendente di primo grado del/la dipendente, degli/delle affini di primo grado del/la dipendente, del/la convivente more uxorio la cui convivenza risulti da certificazione anagrafica al momento del decesso. Il contributo è previsto per le spese funerarie documentate da fattura intestata al/la dipendente o ad altro/a componente del nucleo familiare;
- b) decesso del/la dipendente (le persone legittimate a richiedere il sussidio sono il/la coniuge o unito/a civilmente, il/la convivente more uxorio la cui convivenza risulti da certificazione anagrafica al momento del decesso, le figlie e i figli ovvero altro/a componente del nucleo familiare al momento del decesso);
- c) perdita del lavoro del/la coniuge o unito/a civilmente o del/la convivente more uxorio la cui convivenza con il/la dipendente risulti da certificazione anagrafica al momento del verificarsi dell'evento. Lo stato di disoccupazione è attestato da autocertificazione del/la dipendente con indicazione della decorrenza dell'ultimo impiego svolto, delle cause di risoluzione del rapporto di lavoro o di cessazione del lavoro autonomo, nonché del servizio competente (Centro per l'Impiego) presso il quale la dichiarazione è riscontrabile; il sussidio spetta successivamente all'eventuale erogazione dell'indennità di mobilità/disoccupazione;
- d) dipendente senza stipendio a causa di periodo prolungato di malattia propria o di altro/a componente del nucleo familiare: in proporzione ai mesi di assenza senza assegni, secondo la posizione economica ricoperta, fino ad un massimo (riferibile all'intero anno solare).

3. L'erogazione del sussidio può essere richiesta una sola volta per il medesimo evento ed è erogabile ad evento già verificato.

4. Nell'anno di riferimento (2026) i sussidi riguardanti le diverse fattispecie di cui al comma 2 del presente articolo sono tra loro cumulabili fermo restando il limite massimo complessivo pro capite di € 2.000,00.

5. La richiesta dei sussidi, da predisporre mediante l'utilizzo di apposita modulistica, deve essere presentata all'Amministrazione in carta semplice e corredata da idonea documentazione atta a verificare che quanto dichiarato risponda alle casistiche previste dal comma 2.

6. Al termine dell'anno solare di riferimento ovvero al termine dell'iter relativo all'erogazione dei sussidi in corso di anno e secondo le disponibilità del budget residuo, è indetto un avviso per l'erogazione di sussidi al personale tecnico-amministrativo dell'Università per Stranieri di Siena che presenti un ISEE relativo all'anno di competenza (2026) o comunque l'ISEE corrente non superiore a € 24.000,00 per la seguente fattispecie:

- a) spese sostenute dal/la dipendente o dall'altro genitore (nel caso di coniugi separati o divorziati, la concessione del sussidio sarà proporzionale alla percentuale assegnata dal provvedimento di separazione/divorzio) per l'istruzione scolastica/universitaria dei figli fino al compimento del 26° anno d'età: fino a un massimo di € 500,00 e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute, riferite a spese per l'istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado e per gli studi universitari. Si intendono per spese per l'istruzione scolastica/universitaria le seguenti: tasse scolastiche (compresi i contributi versati come da disposizione della scuola) e universitarie imposte da istituti pubblici; trasporto pubblico e contributi per scuolabus; mensa; pre-scuola e doposcuola,

libri scolastici ufficiali del corso e percorso di studio indicati dalla scuola o istituto o dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. La richiesta, da predisporre mediante l'utilizzo di apposita modulistica, deve essere presentata all'Amministrazione in carta semplice e corredata da idonea documentazione atta a verificare che quanto dichiarato risponda alle casistiche indicate nel presente comma.

- b) spese sostenute dal/la dipendente per servizi di assistenza - residenziale, domiciliare o diurna (centri socio-riabilitativi o socio-occupazionali) - in favore del/la coniuge o unito/a civilmente, del/la convivente more uxorio la cui convivenza risulti da certificazione anagrafica, dei genitori, dei figli e delle figlie, dei suoceri/delle suocere, dei fratelli/delle sorelle del/la dipendente, nei confronti delle e dei quali sia stata accertata la condizione di non autosufficienza ai sensi della legge 104/1992, art. 3, comma 3, da apposita commissione medico-legale. Il contributo è riconosciuto a rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2026, documentate da fattura quietanzata o ricevuta fiscalmente valida intestata al/la dipendente richiedente, ovvero, ove intestata al familiare beneficiario/a della prestazione, corredata da documentazione contabile attestante il pagamento effettuato in prima persona (es. ricevuta di bonifico bancario da conto proprio o cointestato) con strumenti tracciabili, nonché dietro presentazione dell'attestazione ISEE non superiore a € 24.000,00 intestata al/la familiare beneficiario/a della prestazione. La condizione di non autosufficienza è attestata mediante copia del certificato rilasciato ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, in formato *omissis* per la parte diagnostica. In caso di ricezione di altri contributi pubblici o privati per la medesima finalità, il rimborso è riconosciuto esclusivamente per le spese sostenute al netto di tali contributi fino a un massimo di € 2.000,00;
- c) spese per asilo nido delle figlie e dei figli fino a un massimo di € 1.000,00.

La richiesta di sussidi previsti nel presente comma è cumulabile con la richiesta di sussidi prevista al comma 2 fermo restando il limite massimo complessivo pro capite di € 2.000.

7. Per entrambe le modalità di erogazione dei sussidi di cui al comma 1 del presente articolo, la documentazione sarà verificata da una apposita Commissione, nominata dal/la Direttore/Direttrice Generale e composta da tre componenti e da un/a segretario/a, senza diritto di voto, scelte/i tra il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, a seguito di apposito interpello. La Commissione è permanente per l'intera procedura relativa all'erogazione di sussidi prevista dal presente articolo.

La Commissione valuta le istanze prodotte dalle/gli interessate/i e ove necessario, può richiedere un'integrazione della documentazione prodotta. Le richieste presentate in modo gravemente incompleto o errato o ritenute inammissibili saranno totalmente escluse dalla Commissione con deliberazione motivata. La Commissione conclude i lavori entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande.

8. Per entrambe le modalità di erogazione dei sussidi, le spese devono essere state effettivamente sostenute nel periodo di riferimento anno 2026 e di ciò dovrà essere fornita prova in sede di presentazione della dichiarazione pena l'inammissibilità della spesa non sostenuta dalla suddetta giustificazione.

9. Gli importi erogati, suddivisi per tipologie, verranno comunicati alle OO.SS. e alle RSU per l'informazione successiva ai sensi dell'art. 5 del CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca periodo 2022-2024.

10. La percezione dei sussidi potrà comportare oneri per imposte sul reddito a carico dei soggetti percettori in base all'applicazione delle norme relative all'imposizione diretta vigenti al momento dell'erogazione.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

In relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2, le parti concordano reciprocamente che, ovunque ricorra nelle casistiche ivi previste, il requisito della convivenza risultante da certificazione anagrafica si intende riferito esclusivamente alla fattispecie della convivenza more uxorio e non alle ulteriori fattispecie disciplinate dal medesimo comma.

Art. 3 – Benefit

1. Le parti concordano di destinare per l'anno 2026, nei limiti della previsione di budget a ciò destinato di cui all'art. 1 comma 1 (€ 90.000,00 lordo Ateneo, comprensivi degli oneri necessari all'attivazione della piattaforma di cui al comma 2) a iniziative di welfare integrativo le seguenti prestazioni previste dagli articoli n. 51 e n. 100 del TUIR e coerenti con quelle previste dall'art. 110 del CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca periodo 2019-2021 sopra richiamato:

- A. Servizi a rimborso
- B. Buoni Acquisto/Buoni spesa (Voucher)
- C. Assistenza sanitaria integrativa

2. L'Ateneo renderà disponibile una specifica piattaforma web utile per l'utilizzo dei servizi di welfare integrativo riferito ai benefit al fine di consentire al personale tecnico-amministrativo di accedere ai servizi stabiliti dal piano welfare 2026 dell'Università per Stranieri di Siena.

Siena,

La direttrice generale

f.to Luisa Salvati

La delegata del rettore

f.to Olga Perrotta

FLC C.G.I.L.

f.to Chiara Magini

Fed. C.I.S.L. Università

f.to Emanuele Garofalo

Fed. U.I.L. Scuola R.U.A.

f.to Stefania Eutropi

S.N.A.L.S./C.O.N.F.S.A.L.

FGU GILDA-UNAMS

R.S.U

f.to Simone Madioni - Tiziana Petreni – Giorgio Aloisio

Allegato A - Legenda delle fonti normative e contrattuali

PERSONALE ESCLUSO	
Fattispecie	Fonti normative e contrattuali
Aspettativa per coniuge o unito/a civilmente all'estero	L. 11 febbraio 1980, n. 26 - L. 25 giugno 1985, n. 333 - Art. 68, CCNL I&R 2019-2021
Aspettativa per posizione dirigenziale presso altra PA	Art. 23-bis D.Lgs. 165/2001
Aspettativa per periodo di prova	Art. 94 comma 10 CCNL I&R 2019-2021
Comando presso altra pubblica amministrazione	Art. 56, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - Art. 30, c. 2-sexies, D.Lgs. 165/2001 - Art. 70, c. 12, D.Lgs. 165/2001
Congedo per dottorato di ricerca	Art. 2, L. 13 agosto 1984, n. 476 - Art. 52, c. 57, L. 28 dicembre 2001, n. 448 - Art. 68, CCNL I&R 2019-2021
Congedo per gravi motivi di famiglia	Art. 4, c. 2, L. 8 marzo 2000, n. 53 (congedo non retribuito fino a 2 anni) - D.M. 21 luglio 2000, n. 278 - Art. 68, CCNL I&R 2019-2021
PERSONALE INCLUSO	
Fattispecie	Fonti normative e contrattuali
Assenze per grave patologia	Art. 21, CCNL I&R 2016-2018 (confermato da CCNL I&R 2019-2021) - Art. 55-septies, D.Lgs. 165/2001
Assenza per malattia	Art. 21, CCNL I&R 2016 - Art. 55-septies, D.Lgs. 165/2001
Convalescenza post ricovero	Art. 21, CCNL I&R 2016-2018
Congedo per assistenza a persone con disabilità	Art. 33, L. 5 febbraio 1992, n. 104 - Art. 42, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - Art. 68, CCNL I&R 2019-2021
Ricovero ospedaliero	Art. 21, CCNL I&R 2016-2018
Assenze per altre patologie (D.P.R. 319/90)	Art. 11, D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319 (tutela dipendenti in condizioni psico-fisiche particolari: aspettativa, permessi orari, riduzione orario per progetto terapeutico)
Personale a tempo determinato	Art. 110, c. 1, CCNL I&R 2019-2021 - Art. 25, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81